

Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 54

«Coltivazione di cave e torbiere»

Il Consiglio Regionale
ha approvato.

Il Commissario del Governo
ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni generali

A norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in attuazione dell' art. 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione Campania disciplina con la presente legge la ricerca e l' attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell' ambiente e nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali, e della massima conservazione della superficie agraria utilizzabile ai fini produttivi.

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le attività di cava i cui lavori di coltivazione dei giacimenti sono formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell' art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

I lavori effettuati nel terreno, ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla presente normativa.

Non sono inoltre soggetti ad essa gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

Le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l' automatica decadenza dell' autorizzazione al miglioramento fondiario.

L' escavazione di materiali litoidi degli alvei e delle zone golenali dei corsi d' acqua e delle spiagge sarà regolata con apposita normativa da emanarsi entro il 31 dicembre 1987, e, nelle more, è vietata qualsiasi nuova concessione.

Art. 2

Piano regionale delle attività estrattive

Dalla entrata in vigore della presente legge, entro 2 anni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all' art. 3 successivo, sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati, approva il piano regolatore del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell' ambiente e di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava.

Il piano tendenzialmente deve escludere la localizzazione di cave in aree fortemente urbanizzate.

La Giunta regionale, entro il termine suddetto, predispone per ciascuna provincia un piano delle cave, volto ad individuare le aree nelle quali potranno essere consentiti, in rapporto alla consistenza delle risorse minerarie, alla possibilità di recupero ambientale della zona ed allo studio qualitativo e quantitativo di recettività del territorio interessato, insediamenti per la coltivazione di materiali di cava.

Il piano deve inoltre essere coordinato con le previsioni degli strumenti urbanistici approvati dallo stesso Consiglio regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.

Dopo la sua approvazione, nessuna autorizzazione o concessione, ai sensi della presente legge, potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.

Per la redazione del piano delle attività estrattive la Giunta regionale potrà stipulare una convenzione con Organismi pubblici.

La spesa per la redazione del piano suddetto graverà sul cap. n. 1032.

Art. 3

Commissione tecnico - consultiva

E' istituita una Commissione tecnico - consultiva composta:

- a) dall' Assessore competente o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) da due funzionari del Servizio Industria - Settore Cave;
- c) da due rappresentanti regionali del Servizio Urbanistica;
- d) da due funzionari del Servizio Politica del territorio;
- e) da due funzionari del Servizio Lavori Pubblici;
- f) da due rappresentanti del Servizio Foreste della Regione Campania;
- g) da tre funzionari regionali, esperti rispettivamente in materie: di coltivazione di cave, tecnico - giuridiche, geologiche;
- h) da tre rappresentanti designati dalle Associazioni ambientaliste più rappresentative che abbiano esperienza in materia;
- i) da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- l) da tre rappresentanti dell' Organizzazione degli imprenditori del settore.

Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del settore cave della Regione Campania.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale.

La Commissione formula nei casi previsti dalla presente legge, nonché quando l' Amministrazione regionale o quella dei Comuni interessati ne facciano richiesta.

Per la validità delle adunanze è richiesta: in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione ed in seconda convocazione di almeno un terzo dei componenti la Commissione; essa delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4

Autorizzazione e concessione

I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti in disponibilità dei privati o di Enti pubblici, sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di Enti pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.

L' autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale, attinenti ad aspetti connessi con l' attività di cava e prevista da specifiche normative.

Art. 5

Autorizzazione

L' autorizzazione alla coltivazione di materiali di cui al precedente art. 1 è rilasciata su domande dell' interessato, dal Presidente della Giunta Regionale su parere vincolante della Commissione di cui al precedente articolo 3, sentiti i Comuni interessati e le Soprintendenze per i Beni archeologici e quella per i Beni ambientali e architettonici.

Legittimato a richiedere l' autorizzazione è il titolare del diritto di proprietà del fondo o del diritto reale di godimento.

L' autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiale ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera individuano a norma del successivo art. 6, nonché le strade o piste di servizio del

complesso estrattivo; nel caso che tali opere debbano essere eseguite su fondi di cui il titolare dell'autorizzazione non abbia il godimento, può essere richiesta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza, a norma dell' art. 32 del DPR 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 6

Deposito cauzionale

La Regione nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto:

- a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua idoneità agli scopi a cui si dice destinato;
- b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
- c) delle condizioni geologiche, idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.

Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

L'ammontare del deposito cauzionale verrà stabilito dalla Commissione di cui al precedente art. 3.

L'entità di detto deposito è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione.

La cauzione sarà versata alla Tesoreria regionale e sarà disponibile in favore del Comune dei Comuni o Comunità Montane interessati, per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonché per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture.

Qualora si concordino forme di garanzia non cauzionali, se ne farà espressa menzione in favore del Comune, dei Comuni o Comunità Montane interessati nel relativo documento autorizzativo.

Art. 7

Negazione dell'autorizzazione di nuove cave

L'autorizzazione non potrà essere rilasciata:

- a) nelle zone nelle quali l'apertura o coltivazione delle cave sia vietata da altre leggi regionali e nazionali o da provvedimenti regionali di carattere generale interessanti l'organizzazione ed il riassetto del territorio;
- b) nelle zone nelle quali le cave sono vietate dagli strumenti urbanistici comunali in vigore;
- c) nelle zone vincolate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497;
- d) nei Comuni privi di piano regolatore e quando esistono nuclei abitati a 500 metri dalle cave; e) nelle zone vincolate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 8

Procedura per l'autorizzazione

La domanda, in duplice copia, per la richiesta dell'autorizzazione deve riportare:

- 1) le generalità del richiedente ed il suo domicilio per le persone fisiche, la sede e le generalità del legale rappresentante per le Società o Imprese cooperative;
- 2) il numero di codice fiscale del richiedente;
- 3) il titolo giuridico sul quale si fonda il godimento del giacimento;
- 4) l'ubicazione della cava o torbiera e l'indicazione della superficie dell'area oggetto della domanda;
- 5) l'indicazione della sostanza minerale oggetto della coltivazione;
- 6) il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:

a) il titolo dal quale risulta il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento nonché la certificazione prevista dalle leggi n. 646 del 13 settembre 1982 e n. 936 del 23 dicembre 1982, al fine di accertare che il richiedente non versi in nessuna condizione ostativa delle suddette leggi antimafia;

b) corografia, in scala 1: 25.000, con l'indicazione dell'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni di uso del territorio limitrofo;

c) planimetria catastale nella quale siano indicati i terreni in disponibilità del richiedente, il perimetro dell'area oggetto dei lavori di coltivazione ed i manufatti esistenti in un raggio di m. 500 da detto perimetro;

d) una relazione sulle caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e paesaggistiche dell' area oggetto di coltivazione.

Nella stessa relazione dovranno essere specificati tutti i vincoli esistenti nelle aree, nonché indicate le colture agricole e forestali esistenti; ad essa dovrà essere allegata una documentazione fotografica comprendente, oltre l' area di cava, anche una panoramica d' insieme;

e) il programma dei lavori di estrazione con l' indicazione anche dei materiali impiegati, degli impianti, della manodopera da occupare, della produzione prevista, della potenzialità degli impianti;

f) il progetto di massima dei lavori di sistemazione per il recupero ambientale della zona, di cui all' ultimo comma del precedente art. 5 alla fine dei lavori estrattivi, compresa la sistemazione dei residui di lavorazione e delle discariche, con l' indicazione dei tempi di attuazione e dei relativi costi;

g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo art. 10;

h) la ricevuta di versamento della Tesoreria regionale di L. 300.000 a titolo di deposito per il rimborso delle spese occorrenti per l' istruttoria della domanda.

Art. 9

Ricomposizione ambientale

Per ricomposizione ambientale si intende l' insieme delle azioni da esplicarsi a fine lavori di coltivazione di una cava, aventi lo scopo di ricostruire sull' area ove si è svolta attività di cava un assetto finale dei luoghi ordinato e tendente alla salvaguardia dell' ambiente naturale e alla conservazione della possibilità di riuso del suolo.

La ricomposizione ambientale deve prevedere:

a) la sistemazione ideogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell' area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetale analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento;

c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.

Art. 10

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di autorizzazione è presentata alla Giunta regionale ed in copia con tutti gli allegati al Comune o ai comuni nonché alle Comunità Montane nel cui territorio è situato il giacimento.

Il Comune o i Comuni, le Comunità Montane, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, trasmetteranno alla Giunta regionale il proprio motivato parere di cui all' art. 5 della presente legge.

La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

All' atto della presentazione della domanda il richiedente ne dà avviso alle Soprintendenze alle antichità ed ai monumenti e a quella archeologica, territorialmente competenti, allegando una planimetria relativa alla zona interessata alla coltivazione.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell' avviso l' Organo di cui al precedente comma trasmette alla Giunta regionale le proprie osservazioni.

Nel caso che l' autorizzazione si riferisca alla coltivazione di cava o torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo idrogeologico le Comunità Montane ai sensi dell' art. 18 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27, esprimeranno il nulla - osta o la negazione entro il termine obbligatorio di 120 giorni.

Il parere dell' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste non sostituisce l' obbligatorietà del nulla - osta della Comunità Montana interessata.

Art. 11

Rilascio dell' autorizzazione

La Giunta regionale, entro 90 giorni dal completamento dell' istruttoria, dispone con proprio provvedimento, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, le prescrizioni e le modalità di utilizzazione del giacimento nonché quanto necessario al recupero ambientale.

L' autorizzazione va comunicata al Comune, ai Comuni e Comunità Montane interessati.

L' autorizzazione è rilasciata per un periodo di tempo non superiore ad anni venti.

Qualora si respinga la domanda di apertura di cava si adotterà analogo procedura prevista dal I comma, motivando il provvedimento di negazione, in base agli elementi emersi dall' istruttoria.

Art. 12

Norme dell' autorizzazione

L' autorizzazione ha natura personale.

Le domande di trasferimento o di variazione dell' intestazione dell' autorizzazione o della concessione, nonché quelle di proroga dei termini, nel rispetto dei progetti approvati, in qualsiasi momento presentate, sono decise dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 3.

Art. 13

Modi di estinzione dell' autorizzazione

L' autorizzazione si estingue:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per trasferimento a terzi senza preventiva autorizzazione;

d) per decadenza nel caso che l' imprenditore della cava, preventivamente diffidato, non osservi le prescrizioni contenute nell' atto di autorizzazione.

La diffida ad adempiere, prevista dalla lettera d), deve assegnare un termine non inferiore a giorni novanta e non superiore a giorni centottanta.

La decadenza dell' autorizzazione può inoltre essere pronunciata dalla Giunta regionale: per mancato inizio dell' attività estrattiva entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, ovvero nel caso di sospensione per un periodo superiore a sei mesi; per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate.

Al riguardo, la Giunta regionale può consentire, su domanda del richiedente per giustificati motivi, che i termini di inizio della coltivazione o sospensione dei lavori, siano protratti oltre quelli sopraindicati.

Art. 14

Revoca dell' autorizzazione

Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica della zona interessata dal giacimento tale da rendere non tollerabile la prosecuzione dell' attività estrattiva, quali dissesti idrogeologici, salvaguardia della sicurezza e della salute delle maestranze e dei terzi, pericoli per opere pubbliche e private, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva, può disporre la revoca dell' autorizzazione fatta salva la determinazione di un equo indennizzo per il valore degli impianti e l' obbligo del titolare per il ripristino ambientale previsto nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 15

Concessioni

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o non dia ad essa sufficiente sviluppo, la richiesta di coltivazione del giacimento può essere presentata da un terzo alla Giunta regionale, con domanda cui dovrà essere allegata la documentazione di cui al precedente art. 8.

Il Presidente della Regione, sentite le osservazioni del Comune interessato, dell' Ispettorato delle Foreste, della Comunità Montana, nonché della Commissione consultiva di cui al precedente art. 3, può prefiggere, al proprietario del suolo, un termine non inferiore a giorni novanta per inoltrare la domanda di autorizzazione alla coltivazione ai sensi della presente legge, con l' avvertimento che, in difetto, verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione.

Quando sui fondi insistono giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione e sui quali si esercitano diritti di terzi, i possessori dei fondi stessi e i titolari di diritto non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante, per cui il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e per l' ammontare determinati nel provvedimento di concessione.

Se il piano di coltivazione proposto comporta l' abbattimento di costruzioni o manufatti, nell' indennizzo viene ad essere compreso il valore di tali costruzioni e delle altre opere esistenti, in rapporto al loro stato di conservazione.

Art. 16

Durata della concessione

La concessione può essere rilasciata per un periodo massimo di anni dodici. Detto periodo è stabilito in base alla cubatura del giacimento coltivabile ed alla prevista produzione della cava.

Per il rinnovo della concessione il concessionario dovrà produrre istanza alla Giunta regionale, almeno un anno prima della scadenza, con osservanza delle norme previste per il rilascio.

La concessione ha natura personale ed il trasferimento della medesima è regolato dalle disposizioni di cui al precedente art. 12.

La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, può, per motivi di pubblica utilità o per motivata richiesta del concessionario, introdurre modifiche al provvedimento di concessione.

Art. 17

Recupero ambientale

Nel caso il titolare dell' autorizzazione o della concessione non esegua le opere per il recupero ambientale della zona nei modi previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione, la Giunta regionale, previa diffida, ne ordina l' esecuzione per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 13.

In caso di mancato pagamento da parte del contravventore potrà essere utilizzato il deposito cauzionale di cui al precedente art. 6.

Art. 18

Convenzione fra imprenditori e Comuni

Fra il richiedente l' autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione, nel quale sarà previsto che il titolare dell' autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto al mero ripristino dell' area.

Il suddetto contributo verrà determinato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 3, in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell' anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla stessa Giunta regionale.

Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava.

In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al primo comma, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui al precedente art. 6.

Art. 19

Concessione edilizia

Il provvedimento di concessione, previsto dall' art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di coltivazione.

Il suo rilascio è obbligatorio e subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale previsto dall' art. 4 della presente legge.

Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell' attività autorizzata, fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 20

Permesso di ricerca

Qualora si tratti di accertare la quantità, la consistenza e l' economicità di giacimenti su fondi non in disponibilità, occorre l' apposito permesso rilasciato dal Comune nel cui territorio ricadono i fondi stessi, a

norma della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 e previo deposito di una cauzione fissata dal Comune stesso.

I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca.

Nel caso che il proprietario del fondo e il richiedente il permesso di ricerca non si siano accordati, si procederà a norma dell' art. 10 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.

La domanda di autorizzazione, da presentarsi dagli interessati al Comune ed, in copia, al Servizio regionale competente per materia, dev' essere corredata da un programma di ricerca costituito da idonea cartografia e da una relazione tecnico - finanziaria in ordine ai materiali da cercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.

Il permesso, valutata l' idoneità tecnica ed economica del richiedente, è rilasciato entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

Nel permesso di ricerca sono fissati l' oggetto, le modalità, l' ammontare del deposito cauzionale da presentarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso, nonché i termini iniziale e finale della ricerca. Il termine finale non può essere superiore ad un anno, salvo proroga motivata, che può essere accordata per un periodo massimo di sei mesi, previo accertamento e constatazione dei lavori compiuti e dei risultati ottenuti.

Art. 21

Spese per l' istruttoria delle domande

Le spese per l' istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione o del Comune nell' interesse del privato, sono a carico del richiedente e vengono liquidate dalla stessa autorità all' atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato del Presidente della Regione o del Sindaco, sulla base dei criteri fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 22

Comunicazioni statistiche

Gli imprenditori di cave e i titolari di permessi di ricerca sono tenuti, secondo le istruzioni che la Giunta regionale emanerà, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, a denunciare periodicamente alla Regione i dati statistici circa le attività svolte, fornendo, altresì, ulteriori notizie ed eventuali chiarimenti, nonché ponendo a disposizione della Regione i mezzi per l' acquisizione diretta dei dati stessi.

I dati, le notizie e i chiarimenti sono coperti dalla guarentigia, di cui all' art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

La Giunta regionale utilizza gli elementi in suo possesso per la redazione di una relazione sull' andamento dell' attività di cava e sulle più aggiornate previsioni dei fabbisogni, che entro il mese di dicembre di ogni anno deve essere presentata al Consiglio regionale.

Art. 23

Adempimenti connessi con l' ultimazione dei lavori di coltivazione

Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell' autorizzazione o della concessione deve chiedere alla Giunta regionale di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Regione di concerto con un funzionario dell' Ispettorato forestale, da un incaricato del Comune e dalle guardie ecologiche volontarie indicate dalle Associazioni ambientaliste che fanno parte della Commissione di cui al precedente art. 3.

Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da ciascuno dei partecipanti.

Sulla base delle risultanze, la Giunta regionale provvede all' eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi dell' art. 6, dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all' imprenditore la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione, entro un massimo di mesi otto, trascorso inutilmente il quale, la Giunta regionale provvede d' ufficio con rivalsa delle spese a carico dell' inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.

Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e vengono liquidate dai competenti Organi della Regione, dell' Ispettorato forestale e del Comune.

Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto dalla Giunta regionale alla scadenza dell' autorizzazione o concessione salva proroga accordata su motivata richiesta.

Art. 24

Consorzi

Per l' esecuzione, la manutenzione e l' uso di opere comuni attinenti l' attività di cava e per un migliore coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi ed obbligatori.

La costituzione dei primi è comunicata entro trenta giorni, dagli interessati alla Giunta regionale o al Sindaco o ai Sindaci interessati, mediante la produzione di copia dell' atto costitutivo.

La costituzione dei secondi può essere disposta dalla Giunta regionale quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno i due terzi dei fondi relativi all' area interessata e comunque quando lo impongono esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica della zona, nonché motivi di rilevante incidenza socio - economica.

In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie fissate, la Giunta regionale può nominare un Commissario, il quale provvede all' esecuzione diretta delle opere, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la rappresentanza e l' amministrazione del consorzio fino all' attuazione delle direttive fissate.

Per la fissazione dei prezzi di vendita dei materiali prodotti sarà data comunicazione alla Regione - Servizio Industria - con la relativa analisi dei costi.

Art. 25

Vigilanza e politica mineraria

Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla presente legge, nonché quelle connesse in materia di polizia mineraria di cui al 3° comma dell' art. 62 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale a mezzo di personale, positivamente specializzato, delegato dal Servizio Industria.

La Giunta regionale con proprio personale e strumenti si attrezzerà in maniera tale da poter valutare la pericolosità dell' esercizio delle cave in relazione all' immissione nell' ambiente di polveri, rumori, vibrazioni.

Con apposito regolamento il Consiglio regionale disciplinerà la collaborazione volontaria di guardie ecologiche facenti capo alle Associazioni ambientaliste, naturalistiche e dei produttori agricoli più rappresentative. Il regolamento dovrà essere emanato entro sei mesi dall' approvazione della presente legge.

Art. 26

Sospensioni

I lavori conseguenti all' autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca possono essere sospesi cautelativamente dal Presidente della Regione:

- a) quando si verifichi l' inosservanza delle prescrizioni del provvedimento e fino al loro adempimento;
- b) quando siano necessari ulteriori accertamenti in vista dell' adozione di un provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca, dell' autorizzazione o della concessione o di modifica, totale o parziale, del programma di ricerca o del progetto di coltivazione.

L' ordine di sospensione cessa di avere efficacia quando sia accertato che il titolare abbia provveduto agli adempimenti prescritti.

In ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si tratti di lavori abusivi.

L' ordine di sospensione è immediatamente notificato dall' imprenditore al proprietario, al Sindaco del Comune interessato, nonché al Comando Carabinieri del luogo, per conoscenza e norma.

Art. 27

Apposizione di sigilli

In caso di accertata inadempienza al provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione, nonché al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di ricerca o dell' autorizzazione o della concessione, il Presidente della Regione ordina la recinzione dei luoghi interessati

dalla ricerca o dalla coltivazione e l' apposizione dei sigilli anche al macchinario esistente nel luogo.

L' ordinanza è notificata al proprietario del fondo e al titolare del permesso di ricerca o dell' autorizzazione o della concessione o all' imprenditore abusivo; il verbale delle operazioni conseguenti è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti, al Sindaco e al Pretore competenti per territorio, nonché al Comando Carabinieri del luogo.

La responsabilità della vigilanza sui sigilli e sull' osservanza di quanto disposto dall' ordinanza compete alla Regione che provvede a periodiche verifiche effettuabili anche a cura di un custode scelto tra persone estranee all' attività di ricerca o coltivazione.

Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono assunte dalla Regione che si rivale sul titolare del permesso di ricerca, dell' autorizzazione o della concessione o sull' imprenditore abusivo e vengono recuperate con la procedura stabilita dal RD 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 28

Sanzioni

Chiunque coltivi una cava senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa non inferiore a L. 6.000.000 e non superiore a L. 20.000.000, nonché, qualora vi sia stata alterazione dell' ambiente, all' obbligo di provvedere al suo ripristino, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, fatto salvo il potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d' ufficio con rivalsa delle spese a carico dell' inadempiente.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 5.000.000, con l' obbligo, a carico dell' inadempiente, di provvedere all' attuazione di quanto prescritto dalla Giunta regionale.

Qualora l' inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si procede con le stesse modalità stabilite dal 1° comma.

I titolari di permessi di ricerca o di autorizzazione o di concessione che si sottraggono all' obbligo di consentire l' accesso per ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 3.000.000.

Per l' applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Regione che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione all' Albo del Comune interessato.

Le somme derivanti dall' applicazione delle sanzioni, detratta la somma spettante agli agenti scopritori ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13, incrementeranno il fondo regionale di cui all' art. 38 per interventi di ricomposizione ambientale delle aree delle cave abbandonate.

Art. 29

Interventi nelle aree di cave abbandonate

La Regione promuove la ricomposizione ambientale, ai sensi del precedente articolo 9, delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione di contributi di cui al successivo art. 32.

Ai fini della presente legge si intendono abbandonate le cave in cui l' attività è venuta meno prima dell' entrata in vigore della presente legge e per le quali il titolare non ha presentato entro i termini la domanda di autorizzazione.

Art. 30

Censimento comunale delle aree di cave abbandonate

Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge il Comune, con deliberazione consiliare, provvede ad elencare secondo una scala di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate, evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo del territorio comunale.

Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni all' Albo pretorio.

Della pubblicazione il Sindaco dà notizia ai proprietari ed agli aventi diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.

Il Sindaco trasmette alla Giunta regionale il provvedimento di cui al primo comma, con eventuali modifiche apportate in accoglimento delle osservazioni e proposte.

Art. 31

Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate

I proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle aree di cave abbandonate, anche non comprese nell'elencazione di cui al precedente art. 30, nonché Enti competenti ad attuare piani ambientali ai sensi della vigente normativa, i quali intendano procedere a interventi di ricomposizione ambientale delle aree medesime, devono chiedere al Sindaco del Comune interessato le autorizzazioni o le concessioni prescritte, a seconda dei casi, dalla legislazione in materia urbanistica, le quali saranno rilasciate nel rispetto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

Qualora gli interessati intendano usufruire del contributo di cui al successivo articolo, debbono farne espressa richiesta nella domanda di autorizzazione o di concessione, indicando nel progetto di intervento, la spesa ritenuta necessaria per la sua esecuzione.

In tal caso, il progetto una volta approvato dal Sindaco, viene trasmesso dallo stesso alla Giunta regionale per la concessione del contributo.

Art. 32

Contributi regionali

Per la realizzazione degli interventi di ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate, la Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

- 10% a favore degli interventi dei privati;
- 50% a favore degli interventi dei Comuni non montani e loro Associazioni o Consorzi nonché Consorzi di bonifica;
- 75% a favore dei Comuni e delle Comunità montane.

Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi di soggetti pubblici.

Ai fini della concessione del contributo, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze dei censimenti comunali, dei dati in suo possesso, nonché dei progetti trasmessi ai sensi del precedente art. 31, approva, sentita la Commissione tecnico consultiva, un programma annuale degli interventi, con la determinazione dell'entità dei contributi che, comunque, nell'ambito delle percentuali determinate, di cui al primo comma, non potrà superare: per i soggetti pubblici il 75% della spesa ritenuta ammissibile e, per i privati, il 50%.

I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni nel cui ambito gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.

Il Comune provvede all'erogazione del contributo in misura del 30% all'atto di inizio dei lavori e per la parte restante al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro conformità al progetto sovvenzionato.

Gli interessi maturati sugli accontamenti, di cui al quarto comma, sono a credito della Regione.

Gli Enti interessati ed i privati dovranno dare inizio ai lavori entro tre mesi dalla data di finanziamento ed informare la Giunta regionale sull'andamento dei lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a determinarsi.

La Giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il Sindaco, il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione dell'intervento finanziario o ordinare la restituzione della parte di contributo già erogato.

Art. 33

Con la presente legge, l'art. 2 della legge regionale n. 42 del 12 dicembre 1979 è integrato con l'aggiunta del seguente comma: «nella concessione dei finanziamenti si darà priorità assoluta ai soggetti specificati ai paragrafi a), b), c), e), f), g), che richiedono contributi per la riutilizzazione ai fini sportivi di cave abbandonate».

Art. 34

Con la presente legge, l'art. 52 della legge regionale n. 42 del 2 agosto 1982 è integrato con l'aggiunta del seguente comma:

«nella concessione dei finanziamenti si darà priorità agli imprenditori singoli o associati i quali intendano riutilizzare cave abbandonate per lo sviluppo dell' acquacoltura ».

Art. 35

Divieto di apertura di nuove cave

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non sarà stato approvato il piano regionale del settore estrattivo di cui al precedente art. 2 e, comunque, non oltre due anni dall' entrata in vigore della presente legge, non si potranno, di norma, rilasciare autorizzazioni per apertura di nuove cave.

In caso di preminente interesse regionale, le concessioni o le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dalla Giunta regionale sentiti i Comuni interessati e gli Organi di cui al precedente art. 15, secondo comma, secondo le modalità previste nella presente legge.

Art. 36

Norme transitorie per le cave in atto

La coltivazione delle cave in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali, a norma dell' art. 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purchè, entro sei mesi dalla stessa data, l' esercente presenti domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dal precedente art. 8 ed adempia agli obblighi previsti dagli artt. 6 e 8 della presente legge.

In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l' attività di coltivazione si considera cessata e l' eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui al precedente articolo 28.

L' autorizzazione di cui al primo comma non può essere denegata se non quando l' attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologici derivanti da altre leggi nazionali o regionali.

Qualora la cava sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l' autorizzazione ai sensi del primo comma del precedente articolo 11 costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico stesso purchè non contrasti con la utilizzazione prevista dallo stesso strumento urbanistico per la zona circostante.

Art. 37

Norme per le concessioni

Per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - consultiva, determina le prescrizioni di cui al precedente articolo 11 per la prosecuzione dei lavori.

Nel caso che il proseguimento dei lavori leda gravemente i fini di interesse pubblico perseguiti dalla presente legge, la Giunta regionale può revocare la concessione; in caso la stessa Giunta determina l' indennizzo da corrispondere ai concessionari, tenuto conto della durata dell' esercizio e degli impianti esistenti in cava.

Nel caso di proroga o modifica della concessione, si osservano le norme di cui agli artt. 8 e 16 della presente legge.

Art. 38

Previsione di spesa

Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale dell' esercizio finanziario 1985 è istituito al Titolo I, categoria I, il capitolo 18, con la denominazione: «Sanzioni pecunarie per infrazioni alle norme per la disciplina della coltivazione dei materiali di cava».

Le entrate derivanti dal disposto dell' articolo 28 saranno versate sul suddetto capitolo dell' esercizio 1985 e corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.

Per gli interventi previsti al precedente articolo 32 è autorizzata per l' anno 1985 la spesa di L. 500.000.000 con imputazione al capitolo 1032 di nuova istituzione denominato: «Contributo ai Comuni per il ripristino delle condizioni ambientali di cave abbandonate», e corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, nel progetto 2 - 4 - 4 "Cave" con prelievo dal capitolo 300 fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 39

Qualunque norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 13 dicembre 1985

FANTINI